

Originale Copia

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 24	Data 02.07.2013
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE.			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2013 , il giorno 02 del mese di LUGLIO alle ore 18,45 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica ed in seduta straordinaria PRIMA convocazione:

Su n. 07 componenti risultano

PRESENTI

Vercesi Flavio
Marsili Roberto
Bassano Giuseppe
Brambilla Sergio
Perotti Alberto
Pisani Roberto
Lucarno Maria Luisa

ASSENTI

Totale presenti n. 7

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, e da ultimo modificato dalla cosiddetta legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228 impone ai Comuni di minore dimensione l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- che con deliberazione di C.C. n. 33 del 27.12.2012, avente ad oggetto "Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo per la gestione associata della funzione fondamentale: PROTEZIONE CIVILE", esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. c) del T.U.E.L.267/2000, la Convenzione per l'esercizio associato della seguente funzione fondamentale:
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- che, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, viene individuato nella Convenzione lo strumento attraverso il quale questo Comune assolve all'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;
- che l'art. 5 della suddetta Convenzione demanda le regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune ad apposito regolamento, al quale si fa specifico rinvio, approvato dagli organi consiliari;

ATTESO che le finalità che gli enti si propongono sono, tra l'altro, il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza del territorio degli enti associati, oltre che l'economicità e la razionalizzazione della spesa pubblica, la produzione di servizi altrimenti non attivabili, ottimizzazione delle risorse produttive, la progressiva omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne;

VISTO l'allegato composto da n. 13 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 8 della legge regionale Lombardia 28 dicembre 2011 n.22 e dato che viene rispettato il limite demografico minimo previsto dallo stesso in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali;

DATO ATTO che è stata data informazione del regolamento oggetto di approvazione alle organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per la gestione in forma associata della funzione "protezione civile", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Arena Po (ente referente);
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Pavia.

Successivamente, con votazione unanime favorevole resa a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE "PROTEZIONE CIVILE"**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, ai sensi della convenzione stipulata tra le parti in osservanza dell' art. 14 commi da 25 a 31 del DL 78/2010 in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali e della normativa vigente in materia di competenze e adempimenti comunali in ordine alla protezione civile, ha per oggetto l'istituzione dell'ufficio comune di protezione civile tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po, Bosnasco e Zenevredo.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. La gestione associata della funzione di protezione civile, oltre ad espletare i compiti e le funzioni attribuite in forza di leggi e di singoli regolamenti, dovrà tendere all'impiego ottimale e alla piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate, per assicurare maggiore efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del territorio di riferimento.

2. Sono di competenza dell'ufficio comune:

- a) la semplificazione e l'omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi propri della funzione;
- b) la condivisione delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature;
- c) la definizione dei programmi formativi per il personale coinvolto;
- d) ogni altra attività che gli enti, di comune accordo, riterranno opportuno e conveniente gestire a livello associato.

Art. 3 - Sede e competenza territoriale

1. L'Ufficio comune di protezione civile ha sede presso il Comune di Arena Po.
2. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

Art. 4 - Assetto dell' ufficio comune - Dipendenza gerarchica

1. Gli operatori nell'esercizio delle loro funzioni dipendono funzionalmente e operativamente dal responsabile dell' ufficio comune.

Art. 5 - Funzioni, attività e servizi

1. La gestione associata del servizio di protezione civile, nell'ambito territoriale di cui all'art. 3, concerne lo svolgimento unitario e coordinato delle competenze comunali in materia di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", nel testo vigente;

2. La gestione associata, nei limiti delle proprie attribuzioni e ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma, provvede in particolare:

- all'adozione in ambito comunale delle attività di previsione degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali;
- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e ad attivare, in collaborazione con gli altri enti preposti al soccorso, convenzioni con altre associazioni quali la Croce Rossa Italiana;
- alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile e di emergenza.

3. L'ufficio comune provvede ad assicurare, sul territorio degli aderenti, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi vigenti in materia.

4. Gli enti aderenti perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di protezione civile. A tali fini l'ufficio comune provvede:

- a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- b) all'adozione di procedure uniformi;
- c) allo studio e all'individuazione di modulistica unificata ;
- d) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;

5. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Enti partecipanti.

Art. 6 - Articolazione delle sedi operative

1. La sede operativa centrale è ubicata presso il Comune referente.
2. Presso i singoli enti aderenti sono istituite le sedi operative decentrate.
3. L'ufficio comune, che ha sede presso l'ente referente, può essere organizzato secondo criteri di specializzazione per materia.
4. Il Responsabile dell'ufficio comune può organizzare l'ufficio secondo criteri di specificità per materia.
5. Il Responsabile dell'ufficio comune con programmazione annuale, secondo le indicazioni della conferenza dei Sindaci, individua le unità appartenenti alle eventuali singole sezioni di attività per materia.
6. Nelle sedi operative decentrate l'attività di ordinaria complessità viene svolta dal responsabile di procedimento previamente individuato.
7. In casi di particolarità complessità il singolo responsabile di procedimento segnala al Responsabile dell'ufficio comune l'esigenza specifica al fine di avvalersi delle specializzazioni disponibili all'interno delle ufficio comune.

Art. 7 - Obblighi degli enti e organizzazione del servizio

1. Ogni ente aderente si impegna a favorire e stimolare sul proprio territorio le associazioni di volontariato che possano fornire contributi (in termini di risorse umane e strumentali) e apporti collaborativi per l'ottimale svolgimento della funzione associata.
2. I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario presente in servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.
3. Il rapporto organico dei singoli addetti è con il Comune di rispettiva appartenenza.
4. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, il responsabile dell'ufficio comune è individuato dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Al Responsabile dell'ufficio comune compete la direzione e l'organizzazione degli appartenenti alla gestione associata della protezione civile, la direzione dell'ufficio e del personale ad esso assegnato.
6. Al Responsabile dell'ufficio comune sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, di valutazioni, di concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione del servizio. Rimangono a carico dell'ente di appartenenza gli adempimenti connessi alle assenze per malattia.
7. Il Responsabile dell'ufficio comune, in qualità di responsabile del servizio, nomina, tra le risorse umane assegnate all'ufficio comune, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, i responsabili di procedimento tenendo conto dell'articolazione territoriale. Tale nomina non comporta l'attribuzione di alcuna indennità.

Art. 8 - Relazioni sindacali

1. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni singolo ente aderente. I singoli contratti decentrati disciplinano l'utilizzo di una parte del fondo delle risorse decentrate secondo le linee espresse dalla Conferenza dei Sindaci con riguardo alla specificità della gestione associata della protezione civile e delle eventuali prestazioni aggiuntive, se previste.
2. La conferenza dei Sindaci esprime le linee guida tenuto conto del piano annuale delle attività, della compatibilità finanziaria e dei vincoli e limiti di finanza pubblica in materia di spesa del personale.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle vigenti previsioni contrattuali.

Art. 9 - Rapporti finanziari della gestione

1. I rapporti finanziari sono regolati dall'art. 8 della convenzione.
2. Nella fase di elaborazione del piano economico finanziario, e delle sue eventuali variazioni, la Conferenza dei Sindaci stabilisce i budget di entrata e di spesa relativi al servizio, coerentemente con il piano annuale delle attività che prevede:
 - i costi di funzionamento della gestione associata riferiti sia alle spese generali, sia alle spese di personale sia alle spese per attrezzature
 - le attività da attuare
 - le priorità delle attività.
3. Le spese per la gestione del servizio sono rendicontate semestralmente dall'ente referente e ripartite secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci, si procede al riparto in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.

4. Ogni ente è tenuto a versare al Comune referente la quota spettante almeno entro il mese successivo alla rendicontazione semestrale di riferimento per le spese ordinarie.

5. Eventuali acquisti di beni mobili sono inventariati dal singolo Comune acquirente, presso cui sono anche custoditi; la loro proprietà è ripartita proporzionalmente secondo i criteri di riparto dei rapporti finanziari.

Art. 10 – Monitoraggio della spesa

1. L'ufficio comune, allo scopo di dimostrare la convenienza della gestione associata, provvede al monitoraggio dei costi di funzionamento del servizio associato acquisendo le opportune informazioni dai singoli enti. Per il primo anno il riferimento sarà dato dai costi complessivi della funzione dell'anno 2012.

Art. 11 – Criteri di attribuzione di responsabilità gestionali

1. L'individuazione del responsabile dell'ufficio comune (cui è conferita la titolarità della posizione organizzativa) è di competenza della Conferenza dei Sindaci e viene formalizzata con decreto del Sindaco dell'ente referente. Si procede alla nomina del responsabile con cadenza annuale.

2. L'attribuzione della responsabilità gestionale per il raggiungimento degli obiettivi è effettuata secondo i seguenti criteri guida:

- requisiti culturali (titolo di studio)

- capacità professionale (categoria professionale di inquadramento)

- esperienza acquisita (servizi analoghi precedentemente svolti e dimensione ente di pregressa appartenenza).

3. Al responsabile dell'ufficio comune è riconosciuta l'indennità di posizione secondo le vigenti disposizioni contrattuali in materia.

Art. 12 - Controversie

1. Eventuali controversie tra i Comuni associati dovranno essere composte prioritariamente in via bonaria.

Art. 13 - Modificazioni o abrogazioni

1. Le proposte di modificazioni del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni associati, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.

COMUNE DI BOSNASCO

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione: n. del
del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPORVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonché dei
servizi **Istruzione - Sociali - Attività economiche - Demografico**
- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in
oggetto.

22 GIU 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Molinaroli Anna Maria

[Handwritten signature]

Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile dei servizi : Lavori pubblici-Impianti
tecnologici-Manutenzioni**
esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in
oggetto.

22 GIU 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


(Dot. Ing. Maurizio Bisi)

[Handwritten signature]

Delibera C.C. n. 24 del 02.07.2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vercesi Flavio



Il Segretario Comunale
Beltrame D.ssa Roberta




DICHIARAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 5 LUG 2013 al _____

Addì - 5 LUG 2013



Il Segretario comunale
Beltrame D.ssa Roberta



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)